



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2014

Istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera

ONOREVOLI SENATORI. – Prendendo spunto da esperienze avviate in altri Stati, ad esempio Cina, Russia e Polonia nonché dall’iniziativa legislativa parlamentare promossa recentemente dalla regione Calabria nel distretto logistico - industriale della Piana di Gioia Tauro (atto Senato n. 894), la regione Lombardia, con la presente proposta di legge al Parlamento, intende istituire delle zone economiche speciali (ZES) nei comuni confinanti con la Svizzera compreso il comune di Campione d’Italia.

La ZES è una zona all’interno di uno stato in cui sono adottate specifiche leggi di natura finanziaria ed economica con l’obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati a intrattenere rapporti economici in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi e in cui il regime impositivo potrebbe essere ridotto se non azzerato, tutto al fine di agevolare una rapida crescita economica.

Le zone di confine situate nelle province di Varese e di Como, nonché il comune di Campione d’Italia, in particolare, soffrono a causa di una crescente delocalizzazione delle attività produttive in Svizzera (Canton Ticino), con conseguente perdita di posti di lavoro.

L’istituzione di ZES in quelle zone potrebbe rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l’occupazione, la competitività e lo sviluppo dei settori industriale e manifatturiero, che costituiscono la spina dorsale dell’economia lombarda.

L’incremento dell’indotto a seguito del rilancio delle attività d’impresa nelle zone di confine della Lombardia, tenuto conto dei benefici e degli oneri marginali che derivano

dalla creazione di una zona franca, porterebbe sicuramente a maggiori introiti anche fiscali.

La proposta di legge al Parlamento (PLP/11) si compone di cinque articoli.

L’articolo 1 individua le finalità dell’intervento, in particolare, nella creazione di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l’insediamento nelle ZES lombarde di soggetti che svolgono attività d’impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l’occupazione; nel territorio ZES sarebbe, altresì, possibile beneficiare della sperimentazione in tema di «zone a burocrazia zero» prevista dal decreto-legge n. 179 del 2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

L’articolo 2 prevede che le ZES siano individuate dalla giunta regionale nell’ambito dei comuni in cui opera la disciplina prevista dalla legge regionale n. 28 del 1999 in materia di riduzione del prezzo della benzina alla pompa, nonché nel comune di Campione d’Italia. Prevede, inoltre, che le imprese beneficiarie siano quelle che svolgono attività di natura industriale, artigianale, commerciale e di servizi in genere. Prevede, infine, che le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES siano registrate come imprese della ZES e, quindi, assimilate alle nuove imprese salvo per il regime fiscale che rimane differenziato.

L’articolo 3 disciplina il regime fiscale per le imprese che avviano la propria attività tra l’entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2017.

Le agevolazioni previste, nel limite delle risorse disponibili, sono:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta unica comunale per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

Si prevede, altresì, che le imprese nella ZES beneficino dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività

di importazione, esportazione, consumo e circolazione per tutti i prodotti attraverso la ZES.

Anche le imprese già presenti nelle ZES godrebbero di alcune agevolazioni fiscali limitatamente a:

- IRAP nella misura del 50 per cento;
- contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

- esenzione IVA e imposte doganali.

I benefici sono, tuttavia, riconosciuti a condizione che:

a) le nuove imprese mantengano la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;

b) almeno il 90 per cento del personale sia reclutato nell'ambito della regione Lombardia;

c) la determinazione del beneficio fiscale complessivo sia nel limite del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

Infine, si prevede che, nel rispetto dell'ordinamento europeo, l'efficacia delle disposizioni in materia di benefici assimilabili ad aiuti di Stato sia subordinata alla valutazione della Commissione europea.

L'articolo 4 individua il limite temporale di applicazione del regime di favore, decorrente dall'entrata in vigore della legge con scadenza il 31 dicembre 2022.

L'articolo 5 disciplina la necessaria copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

La quantificazione delle risorse necessarie alla realizzazione della ZES nei territori indicati nella presente proposta di legge al Parlamento deve tenere conto sia delle agevolazioni che saranno concesse a imprese di nuova costituzione (in tal caso trattasi di entrate al momento non rilevabili rispetto alle quali apparirebbe improprio parlare di «minori entrate» per il bilancio statale/regionale come nel caso di IRAP e IRES) sia della riduzione di entrata conseguente alle agevolazioni riconosciute alle imprese esistenti nella medesima area geografica.

Si potrebbe ipotizzare una quantificazione di massima secondo la tabella seguente:

dati in milioni di euro

		Durata dell'agevolazione								
		a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	Totale
Imprese esistenti	Oneri sociali: riduzione del 50% per 5 anni poi il 30% per 3 anni	656,5	656,5	656,5	656,5	656,5	252,5	252,5	252,5	4040
	IRAP: riduzione del 50% per i primi 5 anni e del 25% per i successivi 3 anni solo per PMI	202	202	202	202	202	101	101	101	1313
	Altro (imposte doganali e IVA import/export)	555,5	555,5	555,5	555,5	555,5	555,5	555,5	555,5	4444
Nuove imprese	Oneri sociali: riduzione del 50% per 5 anni poi il 30% per 3 anni	222,2	242,4	282,8	303	303	151,5	151,5	151,5	
	IRES: esenzione totale per 8 anni e riduzione del 50% per i successivi 3 anni solo per PMI	80,8	90,9	111,1	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	
	IRAP: esenzione per i primi 5 anni e riduzione del 50% per i successivi 3 anni solo per PMI	60,6	70,7	90,9	101	101	50,5	50,5	50,5	
	Altro (IMU, TARSU, imposte doganali e IVA import/export...)	191,9	202	212,1	232,3	252,5	303	303	303	
	Totale	1414	1414	1414	1414	1414	909	909	909	9797

Il contributo richiesto direttamente all'erario per sostenere la misura avrebbe un effetto reale limitatamente alla parte relativa alle agevolazioni destinate alle imprese esistenti, pari a circa 1.400 milioni di euro per i primi cinque anni e dovrebbe assestarsi a circa 900 milioni di euro nei rimanenti tre anni.

Per quanto riguarda gli oneri sociali (650 milioni di euro) è opportuno rimarcare che le minori entrate derivanti dall'agevolazione riconosciuta saranno compensate dalla maggiore entrata coerentemente prevedibile per quanto riguarda l'IRPEF che i nuovi assunti nelle imprese della ZES dovranno versare allo Stato e alla regione e ai comuni interessati in relazione alle vigente addizionale all'IRPEF medesima.

Vengono indicate in tabella, solo ai fini di rilevare l'incisività della misura, le stime di impatto per le nuove imprese per le quali, senza l'agevolazione in questione, non si rileverebbero entrate per l'erario.

L'agevolazione garantisce alle imprese della ZES (nuove o esistenti) vantaggi economici sotto il profilo:

- i. incentivazione alla realizzazione degli investimenti iniziali;
- ii. agevolazioni fiscali - Esenzione/riduzione delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) o imposte locali sulla proprietà. Esenzione IVA e imposte doganali sulle attività di importazione/esportazione e consumo che entrano, sono lavorati ed esportati attraverso la ZES;
- iii. riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni.

In ogni caso le agevolazioni previste nell'articolo 3 potranno operare a seguito della verifica di compatibilità e coerenza con le normative dell'Unione europea, in particolare con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Per le imprese beneficiarie occorrerà che le stesse assicurino la permanenza dell'attività di impresa nei luoghi della ZES per almeno cinque anni; il personale assunto provenga per il 90 per cento dalla Lombardia; il cumulo delle agevolazioni non può superare il 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce procedure, condizioni e modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree della regione Lombardia confinanti con la Svizzera, al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nelle ZES di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

2. Le ZES sono un territorio in cui le imprese insediate possono beneficiare di regimi particolari, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in tema di zone a burocrazia zero.

Art. 2.

(Istituzione e caratteristiche delle ZES della regione Lombardia)

1. Sono istituite delle ZES nelle aree della regione Lombardia al confine con la Svizzera.

2. La regione Lombardia definisce l'ambito territoriale delle ZES di cui al comma 1, includendovi esclusivamente il comune di Campione d'Italia e i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge regionale della regione Lombardia 20 dicembre 1999, n. 28; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Nelle ZES sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere.

4. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge statale e con gli specifici regolamenti disciplinanti il funzionamento delle ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione delle ZES sono registrate come imprese delle ZES e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

Art. 3.

(Regime fiscale)

1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES, di cui all'articolo 2, nel periodo incluso tra l'entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta unica comunale (IUC) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

2. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso le ZES.

3. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, e quelle di cui al comma 2. Per quanto riguarda l'I-RAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

4. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;

b) almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in regione Lombardia;

c) il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è subordinata all'esito della procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 4.

(Durata del regime fiscale agevolato)

1. Le agevolazioni indicate all'articolo 3 sono applicate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2022.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari a 800 milioni di euro per il 2014 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante l'incremento di pari importo degli obiettivi minimi della revisione della spesa previsti all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, al primo periodo del comma 427, dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 1.288,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.572,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.074,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 2.386,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

